

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 12843 Anno 2019**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: DE MARZO GIUSEPPE**

**Data Udienza: 13/03/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

PARISI FRANCESCO nato a CASERTA il 10/01/1979

avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;



### **Ritenuto in fatto e considerato in diritto**

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Parisi avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica, è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, con orientamento risalente e mai messo in discussione, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174).

Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 2.000,00.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/03/2019

.. .

.. .